



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | | |
|-----------|------------------|---|
| N. DEL | 10 20/04/2023 | OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE RIGUARDANTE L'APERTURA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO A FORZA D'AGRO', IN VIA S. FRANCESCO |
|-----------|------------------|---|

L'anno **duemilaventitre** , il giorno **venti** , del mese di **aprile** , alle ore **12:00** e seguenti, nel Comune di Forza d'Agro' e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato previo le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta **pubblica** nelle persone dei signori:

| | Presenti | Assenti |
|------------------------------|----------|----------|
| 1) Bartolone Pietro | X | |
| 2) Brunetto Carmelo | X | |
| 3) Chillemi Giorgio | X | |
| 4) Ciobanasu Gabriella | X | |
| 5) Di Cara Emanuele Giuseppe | X | |
| 6) Gentile Carmela | X | |
| 7) Lombardo Federico | | X |
| 8) Verzino Giulietta | X | |
| 9) Santoro Cristina | X | |
| 10) Smiroldo Claudio | | X |
| Totali | 8 | 2 |

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Bartolone Pietro** nella sua qualità di Presidente del Consiglio il quale dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario comunale **Dott.ssa Raciti Roberta**

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno

Sono presenti in aula il Sindaco Bruno Miliadó, l'Assessore Carmelo Lombardo, il Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Giuseppe De Salvo ed il Revisore dei conti Dott. Orazio Mammino.

Il Consigliere Brunetto rientra in aula alle ore 13:10. I presenti risultano otto.

Il Presidente procede con il punto 7 dell'ordine del giorno avente ad oggetto *“Interrogazione a risposta scritta e orale riguardante l'apertura dell'impianto di distribuzione carburanti sito a Forza d'Agrò in via S. Francesco”*.

Prende la parola il Consigliere Gentile, la quale spiega che il gruppo di minoranza ha rivolto, in data 20 marzo 2023, un'interrogazione al Sindaco chiedendo i motivi per i quali non rilasci la concessione del suolo pubblico all'Ing. Cavallaro, permettendogli così di aprire il distributore di benzina; in data 05 aprile 2023, con nota prot. n. 2267, il Sindaco ha fornito risposta scritta all'interrogazione, della quale dà lettura.

Prende la parola il Consigliere Gentile, la quale fa presente che, insieme al Consigliere Verzino, ha formulato delle controdeduzioni alla nota prot. n. 2267 del 05 aprile 2023 che, su richiesta espressa delle stesse, viene allegata integralmente al presente verbale, debitamente sottoscritta dai Consiglieri Gentile e Verzino. Il Consigliere Gentile procede, quindi, alla lettura delle controdeduzioni.

Interviene il Consigliere Verzino, la quale chiede delucidazioni sul perché, nel febbraio del 2021, sia stata mandata dal Sindaco una nota all'Assessorato chiedendo di aprire in tempi brevi il distributore e poi si sia fatta marcia indietro su questa posizione.

Il Sindaco risponde che, nell'area in cui era precedentemente collocato, il rifornimento non può essere riaperto per un problema del Codice della Strada, in quanto ci troviamo in prossimità di curva ed in un senso unico.

Riprende nuovamente la parola il Consigliere Verzino, la quale chiede come mai il Sindaco non si fosse accorto che non c'erano più le condizioni per riaprire il rifornimento quando ha trasmesso la nota all'Assessorato in cui chiedeva di accelerare le procedure per la riapertura.

Il Sindaco risponde che aveva fatto un sopralluogo insieme al Vigile e all'Ing. Cavallaro, il quale si era mostrato disponibile ad aprire il rifornimento in uno spazio diverso, alla fine della via S. Francesco.

Il Consigliere Verzino si dichiara insoddisfatta della risposta, avrebbe voluto che fossero spiegati i motivi reali del perché l'autorizzazione alla riapertura del rifornimento non venga concessa.

Il Sindaco risponde leggendo quanto dispone il Regolamento TOSAP approvato nel 2019, il quale prevede, quale causa di decadenza ed estinzione della concessione TOSAP, la dichiarazione di fallimento del titolare di gestione dell'impianto.

Prende la parola il Presidente del Consiglio, il quale riassume brevemente quanto detto e dà atto che, in quel momento, si è venuti a conoscenza dell'accordo verbale tra il Sindaco e l'Ing. Cavallaro di spostare il rifornimento, su richiesta dall'Amministrazione, alla fine della via S. Francesco; nonostante la disponibilità mostrata inizialmente dall'Ing. Cavallaro, a quanto pare lo stesso ha poi deciso di aprire nuovamente nel medesimo luogo, dove però non ci sono le condizioni di sicurezza per poterlo fare. Ribadisce che permane comunque l'interesse a garantire ai cittadini la riapertura di

un rifornimento di carburante a Forza d'Agrò. Conclude dicendo che l'esito della questione è deferito ad altra sede, dovremo attendere le decisioni del giudice.

Il Consigliere Verzino ribadisce che nella revoca della concessione, a firma del Dott. Lombardo, non c'è alcun riferimento al fatto che la revoca sia motivata dall'impossibilità di riaprire il rifornimento per violazione del Codice della Strada ed inoltre, se vi era stato questo accordo verbale tra il Sindaco e l'Ing. Cavallaro, continua a non capire il perché il Sindaco, nel febbraio 2021, abbia mandato una nota all'Assessorato di richiesta di riapertura di questo impianto.

Il Sindaco risponde che la nota indirizzata all'Assessorato era finalizzata a richiedere la riapertura dell'impianto ma non nello stesso luogo in cui si trovava, bensì in altro.

Il Consigliere Verzino fa presente che quanto detto dal Sindaco non si evince nella nota di che trattasi.

Alle ore 13:40 il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Bartolone Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Raciti Roberta

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Santoro Cristina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **21/04/2023** e vi rimarrà 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Lì, _____

L'Addetto
F.to Lapi Marco

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Raciti Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno

[] Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 44/91

[] Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91

Forza d'Agrò _____
lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Roberta Raciti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Forza d'Agrò, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Raciti



Al Sindaco Rag. Miliadò Bruno
Al Presidente del consiglio
Alla Segretaria Comunale

Oggetto: **CONTRODEDUZIONI ALLA NOTA PROT. 2267 DEL 05.04.23**

L'area su cui insiste il citato impianto, autorizzato con D.A. Regione Sicilia n. 1627 del 3.12.1999, era stata originariamente concessa dal Comune di Forza D'Agrò, con contratto di comodato avente durata fino al 31.3.2008, alla ditta Scandurra Carmela alla quale – giusta art. 6 del suddetto D.A. – era stata affidata la gestione dell'impianto.

Successivamente, con delibera della G.M. n. 33 del 22.3.2005, l'impianto era stato trasferito, con connessa voltura del contratto di comodato, alla impresa Melotti, con sede in Francavilla di Sicilia (ME), poi **dichiarata fallita** dal Tribunale di Catania con sentenza n. 154/2018 del 5.10.2018.

L'ing. Cavallaro ha acquistato l'impianto de quo in forza di atto di cessione del **26.1.2021** a seguito di aggiudicazione dello stesso dal Fallimento n. 142/2018 del Tribunale di Catania, con l'intento di eseguirvi opere di ammodernamento e di rimetterlo in funzione, essendo rimasto inutilizzato nelle more della procedura liquidativa.

Né il precedente titolare dell'impianto di distribuzione carburanti, né il Curatore fallimentare – a quanto consta – hanno provveduto a comunicare, ai sensi dell'art. 15 del Decreto assessoriale 29/06/2016 n. 1947/8 e s.m.i., la sospensione temporanea dell'attività, pur rappresentando, l'intervenuta procedura liquidativa certamente ragione che avrebbe rappresentato una deroga al termine massimo di sospensione dell'attività (comma 6).

Nondimeno, a seguito dell'acquisizione dell'impianto dal Fallimento, l'ing. Cavallaro ha prontamente avviato le operazioni preventive finalizzate al rifacimento, al ripristino ed al subingresso dell'impianto, provvedendo contestualmente a presentare all'Assessorato Regionale delle attività produttive la comunicazione, ex art. 72 del D.A. 1947/8 del 29.6.2016, di subingresso nell'autorizzazione ed a richiedere formalmente al medesimo

Dipartimento il rilascio del decreto di presa d'atto del trasferimento dell'autorizzazione relativa all'impianto de quo, proprio per consentirne l'immediata riapertura, previo adeguamento agli standard di sicurezza vigenti. A tal fine, l'Ing. Cavallaro ha provveduto ad individuare l'azienda edile ed impiantistica cui affidare i lavori di rifacimento e la messa a norma dello stesso impianto, riscontrando però difficoltà e ritardi causati dall'emergenza epidemiologica COVID-19, sopravvenuta all'avvio dei lavori. È infatti fatto notorio come l'emergenza sanitaria abbia impedito la produzione di componentistica necessaria alle operazioni edilizie, generando gravissimi disagi nell'intero territorio nazionale. La riapertura dell'impianto è stata, ad ogni modo, fortemente caldeggiata dallo stesso Comune vista l'esigenza di assicurare il servizio ai cittadini, in assenza di ulteriori distributori nel territorio comunale.

In particolare, in data 10.2.2021, il Sindaco ha rivolto all'Assessorato un accorato invito all'intervento, esprimendosi in questi termini: *"nel Comune che mi onero di amministrare non vi è in atto alcun impianto carburanti, in quanto l'unico che era in funzione è ormai chiuso da oltre due anni. I miei cittadini, pertanto, per rifornire di carburante le loro autovetture devono recarsi in un impianto che dista oltre 20 Km. Tale inconveniente rende difficoltosa la vita quotidiana della popolazione, in quanto comporta spostamenti particolarmente fastidiosi, per un comune in cui vivono molti anziani. L'esigenza della riapertura di una stazione di servizio è così sentita che giornalmente ricevo persone che mi sollecitano ad intervenire al fine di risolvere l'annoso problema"*.

Coerentemente con l'urgenza manifestata all'Assessorato, lo stesso Comune, il 24.11.2021, provvedeva a diffidare l'Ing Cavallaro all'adeguamento tecnico e alla riapertura dell'impianto, nota cui l'ing. Cavallaro ha dato riscontro il successivo 2.12.2021 rappresentando le difficoltà riscontrate nella prosecuzione dei lavori dovute esclusivamente all'emergenza epidemiologica. Tale nota manifesta, tuttavia, tutta l'intenzione del Comune di confermare la concessione del suolo pubblico e l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, reputato indispensabile per la collettività. Senonché, il Comune, con una immotivata e inaspettata inversione di rotta, in data 16.3.2022 ha provveduto a notificare il provvedimento di avvio del procedimento di revoca della concessione del suolo pubblico (*recte*: a comunicare che la stessa fosse scaduta nel 2008, pur avendo prima adottato comportamenti compatibili con la *prorogatio* della medesima autorizzazione proprio per ovviare all'avvertita

esigenza sociale), cui, senza assegnare alcuna rilevanza alle controdeduzioni dell'ing. Cavallaro ha fatto seguito il provvedimento di revoca concessione all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti e dell'autorizzazione all'utilizzo del suolo pubblico di cui trattasi; ciò che ha inibito la messa in funzione dell'impianto, sia per la perdita degli investimenti su di esso avviati.

In particolare, la motivazione del provvedimento poggia sulle seguenti – contraddittorie – argomentazioni:

- *“il Melotti Andrea (ed i suoi eventuali aventi causa), oltre che a detenere ed occupare abusivamente il terreno di proprietà comunale in quanto il contratto di comodato è venuto meno a far data dall'1.4.2008, ha anche violato quanto disposto dalla disposizione del decreto Assessoriale n. 1627 del 3.12.1999 (i.e.: l'art. 3 dell'Allegato A/R al D.A. n. 1627 del 3.12.1999) sopra richiamata atteso che da diversi anni il distributore carburanti è rimasto ed è a tutt'oggi chiuso;*

- *che pertanto si protrae da diversi anni l'abusiva occupazione del suolo pubblico; - che, va evidenziato, con riferimento a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento Comunale OSAP, che con la sentenza n. 142/2018 il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento di Melotti Andrea quale titolare della ditta individuale Melotti Carburanti di Melotti Andrea, e che in esito a procedura di vendita fallimentare Cavallaro Antonino, acquistava l'impianto di distribuzione di carburante sito nella via S. Francesco di Forza d' Agrò giusto atto di cessione del 26.1.21 in notar Galeardi nel quale si dava atto che l'impianto è dismesso da anni;*

- *che, tutti i beni ed opere costituenti l'impianto di distribuzione carburanti in questione risultano essere vetusti ed in stato di totale abbandono e tale da arrecare anche potenziale pericolo per la pubblica e priva incolumità;*

- *che, la via S. Francesco in cui è ubicato l'impianto di distribuzione carburanti in questione è sito in una delle vie principali del centro storico, che è frequentata giornalmente oltre che dai cittadini forzesi anche da moltissimi turisti e visitatori. Pertanto, la presenza del vetusto e dismesso impianto di distribuzione carburanti cagiona anche un gravissimo pregiudizio al decoro urbano essendo adiacente alla piazza principale del paese, alla Casa Municipale e vicino a molte attività commerciali e turistiche;*

- che con nota prot. n. 87060 del 24.11.2021 questo Ufficio evidenziava a codesta ditta Cavallaro Antonino tutte le inadempienze e violazioni di legge poco sopra richiamate ma la stessa rimaneva priva, nella sostanza, di ogni fattivo riscontro;

- che tale illegittimo ed inopportuno stato di cose non può più essere tollerato oltre essendo interesse del Comune di Forza d'Agro rientrare, anche ai sensi dell'art. 16 del regolamento OSAP, nella piena disponibilità del bene immobile su cui insiste l'impianto di distribuzione carburante totalmente libero e sgombro dai beni ivi insistenti.

- che la Ditta ha risposto con nota del 02.12.2021, ma le giustificazioni rappresentate non risultano in grado di superare le criticità sopra evidenziate, in particolare, questa situazione di inattività persiste da diversi anni e che l'emergenza Covid peraltro ormai superata dal punto di vista normativo, non può essere ritenuta una motivazione giustificativa dell'inattività e dell'inadempimento”.

Conseguentemente, l'Assessorato Regionale, ritenuto che “la disponibilità del suolo rappresenta un requisito oggettivo essenziale dell'Autorizzazione attinente l'attività dell'impianto di distribuzione carburanti” ha, dal suo canto, provveduto a comunicare il non accoglimento della comunicazione di subingresso nella titolarità dell'Autorizzazione relativa all'impianto nonché, l'avvio del procedimento di revoca del D.A. n. 1627 del 03/12/1999 di autorizzazione dell'impianto in argomento.

Tali provvedimenti sono stati impugnati al TAR per **Violazione del comma 6 dell'art. 15 del D.A. n. 1947/2016; violazione della L.R. 7/2019; eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento, difetto d'istruttoria e mancata ponderazione degli interessi in gioco; sviamento; violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento dell'attività amministrativa; eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto d'istruttoria e carenza di motivazione. Violazione dei principi della certezza delle situazioni giuridiche e di tutela dell'affidamento. Irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione.**

Ed infatti, il provvedimento di revoca della concessione del suolo pubblico e all'esercizio dell'impianto, nonché i conseguenziali provvedimenti di revoca delle autorizzazioni adottati rispettivamente dal Comune e dall'Assessorato regionale sono sinteticamente motivati in ragione della: (a) inattività dell'impianto risalente al fallimento; (b) scadenza della concessione del suolo pubblico; (c) vetustà dell'impianto stesso.

Nessuna delle ragioni addotte sono tuttavia idonee a sorreggere i provvedimenti impugnati, che sono illegittimi per violazione delle norme e dei principi di diritto che disciplinano la materia.

Innanzitutto, l'atto di revoca del Comune è apertamente **contraddittorio** rispetto al comportamento tenuto dal medesimo ente nel tempo, contrastando in maniera plateale con la nota trasmessa dal Sindaco, qualche mese prima, alla Regione, recante le ragioni di assoluta necessità e urgenza alla riattivazione dell'impianto, e con la successiva diffida inoltrata all'ing. Cavallaro per sollecitarne senza ritardo la riapertura.

Il provvedimento adottato è poi illegittimo per violazione del principio di buona fede, che deve improntare anche l'agire dell'amministrazione.

Com'è noto, infatti, l'Amministrazione dovrebbe serbare un comportamento improntato ai precetti della normale diligenza, al fine di non ingenerare nei terzi un ragionevole affidamento, poi deluso, in ordine alla positiva conclusione dell'iter autorizzativo. Tale precetto risulta violato anche allorché, come nel caso di specie, l'amministrazione adduca, solo successivamente al consolidarsi dell'aspettativa del privato, ragioni conosciute o conoscibili già al momento iniziale dell'iter. Solo nel marzo del 2022, e dopo una fitta corrispondenza, il Comune ha infatti ritenuto che la conclusione del contratto di comodato e l'occupazione abusiva del suolo in virtù dell'intervenuto fallimento del dante causa fossero dirimenti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio richiesta dall'ing. Cavallaro, avendone, evidentemente, in origine escluso la rilevanza, senza poi preoccuparsi nei giusti e dovuti termini del legittimo affidamento nel frattempo ingenerato sull'ing. Cavallaro circa la volontà del primo di confermare la disponibilità alla concessione del suolo pubblico per la riapertura dell'impianto.

Né sussiste l'illegittima sospensione dell'attività dell'impianto lamentata dal Comune, né, a tutto voler concedere, la stessa è imputabile all'ing. Cavallaro: ai sensi del comma 6 dell'art. 15 del D.A. n. 1947/2016 *"non sono comunque computabili i giorni la cui attività è sospesa per cause indipendenti dalla volontà del titolare della concessione o dell'autorizzazione"* e la procedura fallimentare può essere considerata tale. Quanto alla asserita occupazione abusiva del suolo pubblico, è quantomeno evidente che, dal 2008 ad oggi il Comune di Forza D'Agrò, come dimostrato anche dalla diffida inviata nel mese di febbraio del 2021 all'ing. Cavallaro, abbia inteso, per fatti concludenti, prorogare la concessione, proprio al fine di consentire la

riapertura dell'impianto, ritenuto necessario per la collettività. In altre parole, benché l'originario termine di durata sia spirato oltre 14 anni orsono, la concessione deve intendersi rinnovata fino ad oggi per fatti concludenti, ancorché in assenza di un atto formale, avendo il Comune tenuto, anche con il dante causa, un comportamento indicativo della volontà di proseguire nel rapporto. Pertanto, tra le parti sussiste un rapporto concessorio ancora in atto, consolidatosi nel tempo attraverso il rinnovo tacito dell'originario titolo.

Per quanto riguarda invece la vetustà dell'impianto, ed il presunto pericolo per la pubblica incolumità e il pregiudizio per il decoro, va ancora una volta ricordato che l'impianto è in quello stato esclusivamente a causa del precedente gestore, non a caso incorso in fallimento, mentre dalla data di acquisto (gennaio 2021) fino alla data di avvio del procedimento di revoca (marzo 2022), **l'ing. Cavallaro non è stato posto in condizioni di avviare le opere di ammodernamento e messa a norma dell'impianto esclusivamente a causa della – ben nota – impossibilità di reperire le componenti impiantistiche a causa della emergenza epidemiologica.** Del tutto irrilevante è invece la circostanza che alla data del maggio 2022 l'emergenza fosse "giuridicamente superata".

Il provvedimento impugnato è dunque palesemente illegittimo anche per difetto di istruttoria, non solo per non aver tenuto in alcuna debita considerazione le (oggettive) difficoltà riscontrate per l'avvio dei lavori e debitamente comunicate dall'ing. Cavallaro, ma anche perché l'accertamento della vetustà e dell'effettivo stato di manutenzione dell'impianto appare essere stato sorprendentemente verificato in data successiva all'adozione del provvedimento di revoca (del 30 maggio 2022), come dimostrato dal verbale di sopralluogo disposto solo in data 6.7.2022 !.

Valga al riguardo anche il pacifico principio di diritto consolidato in giurisprudenza che sancisce l'illegittimità dell'ordinanza del Sindaco per l'eliminazione di impianto di distribuzione carburanti senza partecipazione dell'interessato.

Paradigmatica sul punto la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2099, del 16 aprile 2013, laddove ha ritenuto che l'eliminazione di impianto di distribuzione carburanti è legittima solo qualora, dopo l'istruttoria condotta con il concorso del titolare, risulterà confermata la pericolosità della struttura e saranno risultate impraticabili altre soluzioni quali eventuali modifiche alla medesima, il suo spostamento in altra zona o altro.

Infine, il provvedimento è illegittimo per eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, e cattivo uso del potere, esercitato in danno alla stessa collettività e all'interesse dei cittadini di Forza D'Agrò, che, in virtù dei provvedimenti repressivi adottati dai resistenti, resteranno privi di un distributore di benzina nel territorio comunale, tenuto conto, peraltro, che, sul medesimo spazio, non concorrono ulteriori istanze di occupazione di suolo pubblico da ponderare. E' noto in proposito che il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Alla luce di tale principio, nel caso in cui l'azione amministrativa debba coordinare gli opposti interessi, è doverosa un'adeguata ponderazione anche delle esigenze collettive sottese (Cons. Stato, n. 4668/2022).

Per tutti i suesposti motivi, il provvedimento comunale, e per illegittimità derivata quello dell'Assessorato regionale, meriterebbero di essere annullati anche in autotutela nelle more della decisione del TAR evitando al Comune una soccombenza che oltre alle spese di lite lo esporrebbe ad un ingente risarcimento in favore dell'ing. Cavallaro.

Forza d'Agrò, 20 Aprile 2023

Comune fertile
Quasi tutto nuovo